

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

Circ. n. 19/2021

Desio, li 19 luglio 2021

Oggetto: Credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione

Gentili tutti,

Il “Decreto Sostegni-bis” (DI n. 73/2021) ha riproposto il c.d. “**bonus sanificazione / acquisto DPI**” a favore di esercenti attività d’impresa, lavoratori autonomi, enti non commerciali (compresi gli Enti del Terzo settore), per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, l’acquisto di DPI e altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al **30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021**, fino ad un massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di euro 200 milioni per il 2021.

Come già per il precedente bonus sanificazione, è previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, **l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021**. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa (euro 200 milioni) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Sono ammissibili all’agevolazione in esame le seguenti spese:

- a) sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- b) somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
- c) acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- d) acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.



VIGANÒ BRAMBILLA E ASSOCIATI

In data 15 luglio 2021 è stato emanato dall’Agenzia delle entrate il Provvedimento attuativo con cui sono stati definiti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta in parola; in particolare:

- È stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” (di seguito “Comunicazione”), con le relative istruzioni;
- È previsto che la Comunicazione debba essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario;
- La Comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Ai clienti che fossero interessati ad avvalersi del supporto dello Studio per elaborare i dati e presentare l’istanza segnaliamo che applicheremo per tale attività un onorario di euro 250,00 oltre cp4% e IVA.

Chiediamo a chi fosse interessato di volercene dare comunicazione, riscontrando la presente via email all’indirizzo silviabattiato@studiovba.com, entro **lunedì 20 settembre**, allegando la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l’occasione, porgiamo distinti saluti.

Studio Viganò Brambilla & Associati